

Rg 832-1/2023

IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XIV

così composto:

dott. Angela Coluccio	Presidente
dott. Fabio Miccio	giudice
dott. Francesca Vitale	giudice relatore

SENT. 247/2024

REP. 271/2024

LIQUIDAZIONE 12/2024  
CONTROLLATA

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato **GENOVESE MARIA LEONARDA** nata a Trebisacce (CS) il 15.01.1976, residente in Roma, Via Domenico Comparetti 78, C.F. GNVMLN76A55L353J assistita, giusta procura speciale in atti, dall'Avvocato Michela Del Rio presso il cui studio in Reggio Emilia, via G. Terragni n. 15 è elett.te dom.ta;

esaminati gli atti ed i documenti depositati;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII successivamente integrata dalla ricorrente, nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII, anch'essa integrata in data 18.4.2024, contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica svolgente attività di lavoratore autonomo che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che ha una debitoria complessiva di € 246.930,44 - (relativa sia a debiti personali contratti anche per motivi familiari sia a debiti di natura fiscale, tributaria e previdenziale derivanti dall'esercizio quale titolare della impresa/ditta individuale M.L.G. di Genovese Maria Leonarda, non avente i requisiti dimensionali per l'assoggettamento alla liquidazione

giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza ed altresì cessata e cancellata dal RR.II. il 12.4.2019) - somma al netto delle spese di procedura già liquidate al difensore ed all'OCC (come indicato in ricorso e nella relazione del Gestore); che il patrimonio ovvero l'attivo di cui dispone la ricorrente è insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni sulla stessa gravanti essendo composto: **a)** da un reddito da lavoro autonomo pari ad € 1200,00 mensili, percepito quale socio lavoratore della impresa artigiana Hair Salon srls di cui la stessa è legale rappresentante nonché socio unico titolare dell'intero capitale sociale; **b)** da ulteriori entrate mensili percepite e pari ad € 410,80, versati dall'Inps a titolo di assegno unico universale nonché pari a complessivi € 850,00 versati dagli ex compagni/coniugi della ricorrente per il mantenimento delle due figlie della Genovese, con essa conviventi); **c)** dalle quote sociali della citata impresa artigiana il cui valore, allo stato, è stimato pari a zero (v. perizia allegata sub doc. n. 53 redatta dal dottore commercialista Massimiliano Chiesi, il quale ha evidenziato un valore netto negativo del capitale sociale, in ragione dell'indebitamento della società, pari ad € 37.136,62). Tali quote risultano pignorate nella procedura esecutiva mobiliare n. 3522/2023 pendente innanzi al Tribunale di Roma con udienza fissata al 22.4.2024 per l'eventuale assegnazione al creditore istante; **d)** da beni mobili/arredi presenti nella casa di abitazione, i quali appaiono essere di valore economicamente irrilevante; **e)** dalle disponibilità liquide irrisorie pari a poche decine di euro, giacenti sui conto correnti bancari, sulle carte prepagate bancarie e postale e sul libretto postale intestati alla ricorrente (alcuni dei quali presentano invero un saldo negativo o pari a zero); **f)** dal credito risarcitorio, oggetto di accertamento in sede giudiziale, azionato dalla Genovese in proprio e n.q. qualità di legale rappresentante della figlia Ludovica, per € 20.000,00; **g)** da una autovettura Mercedes mod. A170 il cui furto, privo di copertura assicurativa, risulta essere stato denunciato alle competenti autorità. Su tale bene grava un fermo amministrativo in favore di Equitalia Sud spa, trascritto nell'anno 2014 fino a concorrenza dell'importo di € 3606,59; **h)** dalla somma pari ad € 5000,00 messa a disposizione da un soggetto terzo (v. dichiarazione del terzo allegata sub doc. n. 67).

Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC e degli atti allegati, si ritiene peraltro di non

provvedere in questa sede, neanche provvisoriamente, all'indicazione dei beni non compresi nella liquidazione, essendo tale incumbente rimesso alla valutazione del giudice delegato ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII,.

A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente e del suo nucleo familiare, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.

tutto ciò premesso

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII;

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti; visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata di GENOVESE MARIA LEONARDA nata a Trebisacce (CS) il 15.01.1976, residente in Roma, Via Domenico Comparetti 78, C.F. GNVMLN76A55L353J

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Vitale,

NOMINA

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC Avvocato Francesca Romana Capezzuto, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma con studio in Roma, via della Casetta Mattei n. 18, CF CPZFN70M67H501S

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta

elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

MANDA

Al giudice delegato l'adozione dei provvedimenti in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 CCII;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
  - b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
  - c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
  - d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
- che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi quattro anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di

cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis; d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

ché ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.


DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Roma il 19.04.2024


Il Giudice estensore

Dott. Francesca Vitale



Il Presidente

Dott. Angela Coluccio



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, li 19/4/2024

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

MARIA CRISTINA LEO